



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Alla c.a.

della **Ministra dell'Università e della Ricerca (MUR)**
On. Annamaria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

e p.c.

della **Presidente CRUI**
Prof.ssa Laura Ramaciotti
crui@pec.it

del **Presidente CINECA**
Prof. Francesco Ubertini
cineca@pec.cineca.it

del **Presidente CUN**
Prof. Paolo Vincenzo Pedone
DGDSU.UfficioI@mur.gov.it

del **Presidente CODAU**
Dott. Alberto Scuttari
codau@pec.it

del **Presidente ANVUR**
Prof. Venerando Marano
anvur@pec.anvur.it

del **Segretario Generale MUR**
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

**OGGETTO: Contributo del CNSU alla definizione della decretazione attuativa
della riforma di cui all'A.C. 2735**

Adunanza del 22 luglio

PREMESSO CHE il 7 luglio 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, nel testo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

già licenziato dal Senato della Repubblica nel dicembre 2025 e senza modifiche in seconda lettura, il disegno di legge di iniziativa governativa denominato “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” (A.C. 2735, già A.S. 1518);

CONSIDERATO CHE la legge riscrive l’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che da “Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale” diviene “Requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari”, sostituendo l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) con requisiti nazionali di produttività e qualificazione scientifica, autocertificati dai candidati e verificati dalle commissioni, e modifica le modalità di selezione per le posizioni da Ricercatore in tenure track, Professore Associato e Professore Ordinario bandite dai singoli atenei;

CONSIDERATO CHE la definizione concreta della riforma è demandata in larga parte a successiva decretazione ministeriale, che l’articolo 3, comma 1, articola in due provvedimenti: il decreto sui requisiti di produttività e qualificazione scientifica, adottato su proposta dell’ANVUR e sentito il CUN entro novanta giorni dall’entrata in vigore, e il decreto sui requisiti soggettivi per l’inserimento nelle liste nazionali dei commissari, sulle cause di esclusione e sulle modalità di sorteggio di cui al nuovo articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da adottare entro sessanta giorni; fino alla loro adozione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;

CONSIDERATO CHE il peso effettivo della riforma sulle carriere di ricercatrici e ricercatori dipende quindi da atti non ancora scritti, sui quali il confronto con le rappresentanze sindacali di categoria può ancora incidere;

PRESO ATTO CHE il Ministero dell’Università e della Ricerca ha più volte manifestato disponibilità al dialogo con le forze di minoranza presenti in Parlamento, con la comunità accademica e con le rappresentanze sindacali e di categoria al fine di valutare possibili correttivi, disponibilità che oggi può esercitarsi soltanto in sede di decretazione attuativa e di recepimento nei regolamenti di ateneo;

PRESO ATTO CHE restano meritevoli di attenzione, e anzi risultano accentuati quali criticità nel testo approvato, l’ampia discrezionalità lasciata ai singoli atenei e alle commissioni nel definire il peso da attribuire alle singole componenti valutative, la non chiara normazione della prova didattica obbligatoria e l’introduzione di una prova di discussione dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche e delle esperienze didattiche, le cui valutazioni non documentali risultano difficilmente sindacabili in altra sede;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

PRESO ATTO CHE la valutazione dei candidati potrà fondarsi su profili individuati mediante specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare, con il rischio, tanto maggiore quanto più articolata è la declaratoria, di una profilazione che restringa la comparazione a un candidato atteso;

PRESO ATTO CHE i requisiti nazionali di produttività e qualificazione scientifica che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è chiamato a definire rischiano di riprodurre l'impianto bibliometrico dell'ASN, fondato su indicatori quantitativi calcolati su banche dati proprietarie di editori commerciali (Scopus di Elsevier, Web of Science di Clarivate): l'impact factor è un indicatore riferito alla sede di pubblicazione e non al singolo prodotto, statisticamente inidoneo a misurarne la qualità, come riconosciuto dalla Dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca (DORA) e dall'Agreement on Reforming Research Assessment della coalizione CoARA, che l'ANVUR ha sottoscritto impegnandosi a trattare la bibliometria come complemento, e non come sostituto, della valutazione qualitativa nel merito; le banche dati commerciali presentano inoltre coperture disciplinari e linguistiche selettive, che penalizzano le scienze umane e sociali e la produzione scientifica in lingua italiana, criteri di indicizzazione non trasparenti né sindacabili da chi è valutato, e costi di licenza che subordinano l'esercizio di una funzione pubblica, quale il reclutamento universitario, a infrastrutture private, in tensione con la Raccomandazione UNESCO sulla scienza aperta del 2021;

RILEVATO INFINE CHE l'ultimo sportello dell'ASN, relativo al VI quadrimestre della tornata 2023-2025, si è chiuso il 10 novembre 2025 e il protrarsi della discussione parlamentare ha precluso a molte ricercatrici e a molti ricercatori in possesso dei requisiti la possibilità di conseguire il titolo;

RILEVATO CHE l'articolo 3, comma 3, riconosce l'abilitazione già conseguita come sostitutiva dei nuovi requisiti fino alla sua scadenza e l'articolo 3, comma 5, ne consente la spendita nelle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ma nulla dispone per chi, non avendo potuto concorrere all'ultimo sportello, resta privo tanto dell'abilitazione quanto dei requisiti fino all'adozione dei decreti;

RILEVATO CHE ne risulta esposta in particolare la condizione di chi è titolare di contratto da RTDb o da RTT prossimo alla scadenza, o in condizione di chiedere l'anticipo della valutazione per il passaggio a professore associato, per il quale il ritardo nell'adozione dei decreti si traduce nella perdita della posizione e non in un rinvio;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

Al Ministro dell'università e della ricerca:

- di assicurare l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, entro i termini di sessanta e novanta giorni ivi previsti, e di monitorarne l'avanzamento rendendone pubblico lo stato;
- di adottare, qualora i tempi di adozione si allunghino oltre i termini di legge, disposizioni transitorie urgenti che garantiscano a chi si trovi in scadenza di contratto o in condizione di chiedere l'anticipo del passaggio di ruolo di essere comunque valutato e di concludere positivamente il proprio percorso, senza che l'inerzia amministrativa produca l'espulsione dal sistema;
- di aprire una fase di consultazione con il CNSU in merito ai suddetti decreti a partire dai seguenti punti, che chiediamo sin d'ora essere inclusi:

1) Previsione di una "Griglia nazionale di valutazione concorsuale differenziata per Aree CUN", declinata per gruppo scientifico-disciplinare secondo le rispettive pratiche scientifiche internazionali, che stabilisca precisi vincoli verso le commissioni locali al punteggio da attribuire alle singole componenti valutative, nello specifico: peso delle pubblicazioni scientifiche (intese in senso ampio, comprensive di curatele, edizioni critiche, traduzioni scientifiche commentate, contributi in volume, voci enciclopediche e altri prodotti riconosciuti dalle classificazioni ANVUR) compreso tra il 55 e il 70 % del totale; peso della prova didattica concorsuale contenuto entro una quota minoritaria e residuale del totale; peso della prova di discussione delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche parimenti contenuto entro una quota minoritaria del totale; restante punteggio da suddividere tra titoli didattici pregressi; esperienze di ricerca e progetti competitivi; riconoscimenti scientifici e attività editoriale; partecipazione al governo dell'università e alla rappresentanza scientifica del personale ricercatore; attività di terza missione e public engagement. La griglia deve inoltre fissare i criteri e i parametri della valutazione comparativa che oggi ciascuna commissione autodefinisce nella prima riunione, a partire dal valore riconoscibile alla rilevanza internazionale o nazionale di un prodotto e al contributo individuale nei lavori a più firme, escludendo che l'impact factor o altri indicatori riferiti alla sede di pubblicazione possano essere assunti quale misura della qualità del singolo prodotto. Ciò al fine di standardizzare la fase decisiva del reclutamento mediante una griglia che riconosce le diverse culture valutative delle Aree CUN. La nozione ampia di pubblicazione scientifica evita che la prevalenza riconosciuta alle pubblicazioni penalizzi le traiettorie di ricerca qualitativa proprie delle



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

aree umanistiche, giuridiche e sociali. Il riconoscimento autonomo della partecipazione agli organi accademici e della rappresentanza scientifica del personale ricercatore corregge un'asimmetria storica del sistema valutativo. I tetti sulle due prove tutelano la centralità della valutazione documentale contro la dilatazione di voci non documentali, che la legge affida alla commissione senza vincoli di metodo e la cui valutazione risulterebbe altrimenti insindacabile.

2) L'obbligo per le università di trasmettere annualmente a MUR, ANVUR e CUN, in formato aperto e disaggregato per gruppo scientifico-disciplinare, i dati sui punteggi attribuiti dalle commissioni per ciascuna macro-categoria della griglia nazionale, affidando altresì all'ANVUR il compito di monitoraggio della distribuzione e della segnalazione di anomalie statistiche al MUR ai fini delle determinazioni in sede di riparto FFO. Il rilievo riguarda il comportamento valutativo dell'ateneo e la trasmissione dei dati, non il rendimento scientifico della persona reclutata.

3) La formulazione più precisa delle disposizioni che disciplinano l'individuazione del tema della prova didattica concorsuale, prevedendo una procedura di sorteggio pubblico ancorata a quattro garanzie: predisposizione preventiva di un paniere di almeno cinque temi; deposito del paniere in atti del concorso anteriormente alla pubblicazione del calendario delle prove; ancoraggio dei temi alla declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare e agli ambiti tematici del bando; sorteggio non oltre le ventiquattro ore antecedenti la prova, trasmesso in diretta digitale su piattaforma curata dall'Ateneo e con registrazione conservata. Tutto ciò con il duplice fine di neutralizzare le prassi di manipolazione concorsuale che si esercitano tramite l'individuazione del tema della prova didattica e di evitare una disciplina disomogenea tra atenei. Le quattro garanzie opererebbero, infatti, in modo combinato: il paniere predeterminato impedisce la formulazione del tema su misura del candidato favorito; il deposito anteriore al calendario impedisce l'adattamento del paniere alla rosa dei candidati ammessi; l'ancoraggio alla declaratoria garantisce che ogni tema sia effettivamente trattabile da un candidato qualificato; il preavviso di ventiquattro ore con sorteggio digitalmente accessibile bilancia l'esigenza di una preparazione strutturata della lezione con quella di evitare anticipazioni informali. La piattaforma digitale è curata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria, ma deve assicurare accessibilità sostanziale a chiunque vi abbia interesse.

4) L'obbligo di verbalizzazione analitica e di motivazione puntuale dei punteggi attribuiti a ciascun candidato in esito alle due prove, con riferimento espresso alle voci della griglia nazionale, e la conservazione delle registrazioni delle prove per il termine utile all'impugnazione, al fine di preservare un margine di sindacabilità su una valutazione che la legge sottrae alla documentalità: la sostituzione dei giudizi nazionali con soglie automatiche esclude ogni contestazione sull'accesso e il giudizio comparativo si concentra così interamente in sede locale, dove il verbale è l'unico atto che ne consente il controllo.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

5) La coerenza dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica con gli impegni assunti dall'ANVUR con l'adesione alla coalizione CoARA e con i principi della Dichiarazione DORA, prevedendo in particolare: l'esclusione dell'impact factor e di ogni indicatore riferito alla sede di pubblicazione quale misura della qualità dei singoli prodotti; l'impiego della bibliometria come complemento, e non come sostituto, della valutazione qualitativa nel merito; il calcolo degli eventuali indicatori quantitativi su infrastrutture citazionali aperte e pubbliche, quali OpenAlex e OpenCitations, o comunque su dati accessibili, verificabili e contestabili dal candidato, in luogo dell'affidamento esclusivo a piattaforme proprietarie i cui criteri di copertura e di indicizzazione non sono trasparenti e i cui costi di licenza vincolano l'esercizio di una funzione pubblica a fornitori privati.

Il CNSU chiede infine che il Ministero adotti un atto di indirizzo rivolto agli atenei sulla formulazione degli specifici ambiti tematici nei bandi, affinché la loro estrazione dalla declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare non riproduca la funzione dei profili di dipartimento, restringendo la valutazione comparativa a una traiettoria di ricerca individuale.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani